



R.G. 1700-1/2025

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA**

Sezione XIV

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Stefano Cardinali

Presidente

dott. Fabio Miccio

Giudice rel.

dott. Claudio Tedeschi

Giudice

nel procedimento R.G. n. 1700-1/2025 P.U. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

il Sig. CASINGHINI DANIELE, nato a Roma il 02.08.1967, ivi residente alla Via Giovanni Miani 4 CF CSNDNL67M02H501M, con l'assistenza dell'Avv. Isabella Maria Rinaldi, in qualità di Gestore della Crisi, nominato dall'O.C.C. Protezione Sociale Italiana – "Segretariato sociale di Roma

- Ricorrente -

SENTENZA

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio

letto il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata promosso dal Sig. CASINGHINI DANIELE, con l'assistenza del Gestore della Crisi, Avv. Isabella Maria Rinaldi;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2 CCII, essendo il ricorrente residente a Roma;

rilevato che il ricorrente era socio accomandatario di una società e svolgeva l'attività commerciale di edicolante fino al 2015, quando la società veniva cancellata (vds. doc. 8 relazione) e che ad oggi lo stesso è privo di occupazione lavorativa, sicchè ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 e 268 c. 1 CCII lo stesso è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

rilevato che ai sensi della nuova formulazione dell'art. 269 CCII, secondo comma, si dispone che la relazione dell'OCC deve altresì indicare "le cause

dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni" e deve altresì contenere *"l'attestazione di cui all'articolo 268, comma 3, quarto periodo"*, secondo cui *"quando la domanda di apertura della liquidazione controllata è proposta dal debitore persona fisica, si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC attesta, nella relazione di cui all'articolo 269, comma 2, che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie"*;

ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCII;

rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione del Gestore della crisi nominato dall'OCC nella persona dell'Avv. Rinaldi, la quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore (vds. relazione del Gestore della Crisi);

rilevato che le cause dell'indebitamento sono individuate dal Gestore della Crisi nella crisi dell'attività commerciale di edicolante che il ricorrente svolgeva a Roma, in zona Piazza Alessandria e dalla difficoltà di reperire un'occupazione stabile, trovando solo impieghi a carattere occasionale, l'ultimo nel 2023 come fattorino, con conseguente accumularsi di esposizioni debitorie nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria per imposte riferite alla pregressa attività commerciale;

rilevato che a quanto sopra va aggiunto che la tensione generatasi per le difficoltà economiche e la mancanza di occupazione stabile del ricorrente ha portato alla separazione con la moglie con accordo nel 2024, che prevede obbligo di mantenimento a carico del Sig. Casinghini di euro 300,00 per la figlia minore;

rilevato che a maggio 2024 veniva diagnosticata al ricorrente [REDACTED] e veniva attestato che tale condizione psichica influisce fortemente sulle capacità lavorative e relazionali del ricorrente (vds. doc. 14 relazione);

rilevato che il Gestore della Crisi ha dedotto che l'indebitamento del ricorrente trae origine da fattori esterni alla volontà del ricorrente stesso, non prevedibili e a lui non imputabili, coincidenti con la crisi del settore economico di riferimento e con la difficoltà di reperire un'occupazione stabile;

rilevato che il ricorrente non ha determinato la crisi da sovraindebitamento con colpa grave, frode o malafede, come dimostrato dal fatto che le iscrizioni a ruolo da parte di Agenzia delle Entrate - Riscossione sono successive alla cessazione dell'attività commerciale e dal fatto che fino al 2015 il ricorrente ha provveduto al pagamento degli oneri tributari (vds. doc. 20 relazione);

rilevato che non risultano, allo stato, evidenze di atti commessi in frode ai creditori;

rilevato che il ricorrente non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento;

rilevato che l'esposizione debitoria del ricorrente ammonta a complessivi € 92.888,63, di cui € 89.060,63 nei confronti di Agenzia delle Entrate - Riscossione per

imposte Irpef e Irap, contributi INPS, tasse automobilistiche e diritto camerale annuale (vds. relazione del Gestore, pag. 10);

rilevato che il ricorrente risiede nell'immobile di proprietà della madre, la quale contribuisce al sostentamento del ricorrente con la propria pensione e provvede a fornire al ricorrente le risorse per provvedere al mantenimento della figlia minore;

rilevato che l'unico bene di cui il ricorrente risulta intestatario è uno scooter Honda T400, immatricolato nel 2011, che ha valore di mercato pari a € 500,00;

rilevato che da maggio 2023 il ricorrente è privo di occupazione lavorativa;

rilevato che il ricorrente è unico componente del proprio nucleo familiare (vds. docc. 4-6 relazione);

rilevato che il ricorrente ha quantificato le spese di vita mensilmente necessarie in complessivi € 1.185,00 mensili, di cui € 300,00 per il mantenimento della figlia minore; tali spese sono sostenute interamente dalla madre del ricorrente;

rilevato che il gestore, nella propria relazione, ha attestato ai sensi di legge che l'attivo da distribuire ai creditori si ricaverebbe: i) dalla finanza esterna fornita dal madre del ricorrente, la quale ha versato sul conto corrente del figlio in data 9/10/2025 la somma di € 15.000,00, somma da destinare alla presente Procedura; ii) dallo scooter Honda T400, acquistato usato nel 2020, dal valore di mercato di € 500,00; iii) dall'eventuale differenza tra la restante somma giacente sul conto corrente del ricorrente e la somma deputata a soddisfare le esigenze di mantenimento personale, ivi comprese le necessarie spese sanitarie per cure psicologiche e psichiatriche e per il mantenimento della figlia;

rilevato che il Gestore della crisi, nella propria relazione, ritiene che la proposta di liquidazione controllata formulata dal ricorrente sia *"attendibile e ragionevolmente attuabile"* (vds. pag. 26 relazione) e il piano su cui si basa la proposta di liquidazione sia *"attendibile e coerente perché rappresenta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore e si fonda su ipotesi realistiche, prevedendo risultati ragionevolmente conseguibili"* (vds. pagg. 27-28 relazione);

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del debitore;

rilevato che il debitore ha messo a disposizione dei propri creditori l'intero patrimonio disponibile;

ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCII quale liquidatore debba essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII

- 1) Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del Sig. CASINGHINI DANIELE;
- 2) Nomina Giudice Delegato il dott. Fabio Miccio;
- 3) Nomina liquidatore l'OCC nella persona dell'Avv. Avv. Isabella Maria Rinaldi;

- 4) Ordina al ricorrente di depositare **entro sette giorni** dalla notifica della presente sentenza i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;
- 5) Assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il **termine perentorio di giorni 90** per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCE. Si applica l'articolo 10 comma 3 del CCII;
- 6) Ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
- 7) Dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata;
- 8) **dispone che il liquidatore:**
 - **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza ai sensi dell'art. 270 comma 4, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
 - **entro 90 giorni** dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
 - **entro 5 giorni** dall'accettazione della nomina presenti al g.d. istanza per la determinazione della quota di stipendio, salario, pensione o comunque di ciò che il debitore guadagna con la sua attività da attrarre alla procedura, formulando specifica proposta in merito;
- 9) dispone che ai sensi dell'art. 270 comma 2 lett. f) e g) e comma 4, **a cura del liquidatore**, la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Roma, sia pubblicata nel registro delle imprese se il debitore svolge attività d'impresa e sia trascritta al PRA nonché nei registri immobiliari in relazione ad eventuali beni mobili o immobili registrati; l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale.

Manda alla cancelleria per la notificazione al ricorrente ed al liquidatore nominato.

Roma, 6/11/2025

**Il Giudice Est.
dott. Fabio Miccio**

**Il Presidente
dott. Stefano Cardinali**